

IMU 2019
INFORMAZIONI UTILI

ALIQUEUTE, DETRAZIONI e RIDUZIONI Deliberazione del C.C. n. 76 del 27.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> - 4‰ per l'abitazione principale e le relative pertinenze appartenenti alle categorie A1, A8 e A9; - 4‰ per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00; - 9,8‰ per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili; - € 200,00 detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. - € 250,00 detrazione maggiorata per l'abitazione principale nei casi indicati nell'apposito paragrafo.
COMODATO GRATUITO	<p>Riduzione del 50% della base imponibile per le unità concesse in comodato gratuito alle seguenti condizioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'unità concessa in comodato non deve essere accatastata nelle categorie A1, A8 o A9; - il comodato deve essere disposto in favore di un parente in linea retta di primo grado il quale utilizzi l'immobile come abitazione principale; - il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato; - il comodante non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in tutto il territorio nazionale oltre a quello concesso in comodato e alla propria abitazione principale situata nel medesimo comune, oltre alle relative pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7; - il contratto di comodato, stipulato in forma scritta o verbale, deve essere registrato. Il beneficio decorre dalla data di sottoscrizione del comodato tenendo conto delle regole sul possesso dell'imu in base alle quali viene computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per più di 15 giorni. <p>In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge superstite in presenza di figli minori.</p> <p>Il soggetto interessato deve inoltre attestare il possesso dei requisiti di cui sopra nella dichiarazione imu da presentarsi entro il 30.06.2019.</p>
ALTRE RIDUZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - riduzione del 50% della base imponibile per : <ul style="list-style-type: none"> ♦ fabbricati di interesse storico o artistico; ♦ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per il periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni. Per questa riduzione consultare l'apposito paragrafo. - riduzione del 25% dell'aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431/1998.
SCADENZE PAGAMENTO	<p>1^ rata 17 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta oppure versamento in soluzione unica</p> <p>2^ rata 16 dicembre a saldo di tutto il dovuto</p>
MODALITA' PAGAMENTO	<p>Il pagamento va effettuato tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <p>3912 abitazione principale di categoria A1, A8, A9 e pertinenze 3914 terreni agricoli 3916 aree edificabili 3918 altri fabbricati 3925 immobili D – quota statale 3930 immobili D – quota comunale</p> <p>Codice catastale comunale: G914</p> <p>Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non è dovuto se inferiore a € 5.00.</p>
IMMOBILI ESCLUSI DALL'IMU	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1, A8, A9 e n°1 pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7; ♦ Unità possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani a disabili e che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché non locate; ♦ Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; ♦ Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; ♦ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008; ♦ la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ♦ un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ♦ terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola; ♦ i fabbricati rurali strumentali; ♦ i beni "merce";

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. ✓ Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. ✓ Le pertinenze sono ammesse nel limite di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. ✓ I beni 'merce' sono i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati; ✓ L'immobile è considerato strumentale all'agricoltura se appartiene alla categoria D10 o se possiede la specifica annotazione della sussistenza dei requisiti apposta dai competenti Uffici del Territorio.
BASE IMPONIBILE	<p>Fabbricati La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, poi deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A10) e delle categorie catastali C2, C6 e C7; ◆ 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C3, C4 e C5; ◆ 80 per i fabbricati di categoria catastale A10 e D5; ◆ 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D5); ◆ 55 per i fabbricati della categoria catastale C1. <p>Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola Il reddito dominicale va rivalutato del 25% e moltiplicato per 135</p> <p>Aree edificabili Valore venale in comune commercio.</p>
DETRAZIONE MAGGIORATA	<p>Si applica una detrazione per l'abitazione principale maggiorata pari a € 250,00 nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> α) nuclei familiari in cui è presente un soggetto portatore di handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% ed ISEE pari o inferiore a € 12.500,00 β) nuclei familiari composti da soggetti con età superiore a 65 anni, soli, con ISEE pari o inferiore a € 12.500,00; χ) nuclei familiari in disagiate condizioni economico – sociale con ISEE pari o inferiore a € 12.500,00. <p>La documentazione deve essere presentata entro il 31 dicembre sulla base della normativa di cui al Dpcm n° 159/2013 e s.m.i.</p>
RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI /INABITABILI	<p>La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili/inabitabili in nessun modo utilizzati. La condizione deve essere sopravvenuta e non essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il mero mancato allacciamento degli impianti non dà diritto alla riduzione.</p> <p>L'inagibilità/inabitabilità può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione anche fotografica; - dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. DPR 445/2000 nella quale il contribuente dichiara che l'immobile è inagibile/inabitabile come risulta da perizia redatta da tecnico abilitato ed allegando idonea documentazione fotografica. La documentazione va presentata in doppia copia una diretta al Settore Tributi ed una diretta al Settore del Governo del Territorio e la riduzione decorre dalla presentazione della istanza o della dichiarazione sostitutiva. Dopo il riconoscimento della condizione di inagibilità/inabitabilità l'immobile deve essere messo in sicurezza e non può più essere utilizzato. Per essere nuovamente utilizzabili le unità dichiarate inagibili/inabitabili devono ottenere un nuovo provvedimento di agibilità. In caso di perdita dei requisiti per la presente riduzione deve essere presentata la dichiarazione imu.
AREE EDIFICABILI	Deliberazione del C.C. n. 17 del 30.03.2015
RISERVA STATALE PER GLI IMMOBILI 'D'	E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili del gruppo catastale D calcolato con l'aliquota dello 0,76%.
PERCORSO DI CALCOLO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Abitazione principale e pertinenze Rendita catastale (rivalutata del 5%) x 160 x 4 : 1000 - € 200,00 o € 250,00. L'importo va diviso in 2 rate e versato al Comune di Portogruaro. ✓ Fabbricati esclusi i fabbricati D: Rendita catastale (rivalutata del 5%) x moltiplicatore diversificato per categoria x specifica aliquota (9,8) : 1000. L'importo va diviso per due rate e versato al Comune. ✓ Terreni agricoli: Reddito dominicale (rivalutato del 25%) x (135) x 9,8 : 1000. L'importo va diviso per due rate e versato al Comune.. ✓ Aree Edificabili: valore venale x 9,8 : 1000. L'importo va diviso per due e versato al Comune.
DICHIARAZIONE	<p>Entro il 30 giugno 2019 deve essere presentata la dichiarazione per gli immobili per i quali è sorto l'obbligo dichiarativo dal 1 gennaio 2018.</p> <p>Maggiori informazioni sui soggetti e le fattispecie ancora assoggettati all'obbligo dichiarativo possono essere rinvenuti nella sezione Tributi del sito internet del Comune di Portogruaro http://www.comune.portogruaro.ve.it</p>
REGOLAMENTO	Il Regolamento per l'applicazione è stato approvato con deliberazione del C.C. n° 8 del 11.03.2013
ULTERIORI INFORMAZIONI	<p>Maggiori approfondimenti possono essere rinvenuti nella sezione Tributi del sito internet del Comune di Portogruaro http://www.comune.portogruaro.ve.it ove può essere anche effettuato il calcolo on line dell'imposta.</p> <p>Contatti : tel. 0421/277279-277-274-268-267; e mail : tributi@comune.portogruaro.ve.it ; pec : comune.portogruaro.ve@pecveneto.it</p>